

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022**  
**662/2022/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE  
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL  
REGIME DI REINTEGRAZIONE NELL'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230<sup>a</sup> riunione del 6 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2021, 152/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 152/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2022, 362/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2022/R/eel);
- la comunicazione di SARLUX S.r.l. (di seguito: SARLUX) del 5 marzo 2021, prot. Autorità 10862, di pari data (di seguito: prima comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 26 marzo 2021, prot. Autorità 14346, del 29 marzo 2021 (di seguito: seconda comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15821, di pari data (di seguito: terza comunicazione Sarlux);

- la comunicazione di SARLUX del 7 aprile 2021, prot. Autorità 16040, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 12 aprile 2021, prot. Autorità 16676, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Sarlux);
- la comunicazione congiunta di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO) ed ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2021, prot. Autorità 45346, di pari data (di seguito: prima comunicazione congiunta);
- la comunicazione congiunta di AXPO ed ENEL PRODUZIONE, del 10 febbraio 2022, prot. Autorità 5826, di pari data (di seguito: seconda comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di AXPO, del 9 agosto 2022, prot. Autorità 34695, di pari data (di seguito: comunicazione AXPO).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), include l'impianto denominato Sarlux nella titolarità dell'utente del dispacciamento AXPO, con validità per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2021);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 152/2021/R/eel, l'Autorità, ha:
  - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, da SARLUX, con la prima comunicazione Sarlux, come chiarita, integrata e modificata con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux, in relazione all'impianto Sarlux;
  - previsto che, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella quarta comunicazione Sarlux (di seguito: Impegno);

- con la prima comunicazione congiunta, AXPO ed ENEL PRODUZIONE hanno comunicato all’Autorità che il mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione relativamente all’impianto Sarlux è stato conferito da SARLUX a ENEL PRODUZIONE e ad AXPO, rispettivamente, per i periodi dal 21 aprile al 31 maggio 2021 e dal 1° giugno al 31 dicembre 2021;
- con la seconda comunicazione congiunta, inoltre, ENEL PRODUZIONE ed AXPO hanno congiuntamente richiesto all’Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che, in relazione all’impianto Sarlux, sia riconosciuto ad AXPO l’intero importo del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell’anno 2021.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 362/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da AXPO, l’Autorità ha definito l’importo di un acconto del Corrispettivo *ex* comma 65.30, relativo al periodo dal 21 aprile al 31 agosto 2021, per l’impianto Sarlux;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all’impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la comunicazione AXPO, l’omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per il periodo di riferimento dell’anno 2021, in relazione all’impianto Sarlux; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende l’importo massimo – di cui alla quarta comunicazione Sarlux - al quale SARLUX si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per il periodo di riferimento dell’anno 2021;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nell’anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l’omonima società ha inviato all’Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l’anno di competenza 2021, tra cui l’impianto Sarlux; dalla medesima comunicazione emerge che:
  - AXPO ha avanzato una richiesta di modifica della metodologia per il calcolo del tasso di indisponibilità per l’impianto Sarlux (di seguito: metodologia AXPO);
  - Terna ha tra l’altro fornito il tasso di indisponibilità dell’impianto Sarlux applicando una metodologia ulteriore rispetto a quella standard e a quella proposta da AXPO (di seguito: metodologia Terna);
- sia utilizzando la metodologia Sarlux, sia applicando la metodologia Terna, l’indisponibilità dell’impianto Sarlux risulta non superiore al tasso medio storico.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, AXPO riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Sarlux, ammesso al regime di reintegrazione per il periodo di riferimento dell'anno 2021, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità e sulle relative metodologie di determinazione, di cui alla comunicazione Terna, nonché sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Sarlux di AXPO, come pari alla differenza tra i seguenti termini, al netto delle partite capitalizzate:
  - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla comunicazione Axpo, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 362/2022/R/eel;
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi *ex* deliberazione 111/06 indicati dall'utente del dispacciamento interessato per il periodo di riferimento dell'anno 2021 e l'importo dei costi fissi *benchmark*

**DELIBERA**

1. di prevedere che AXPO ITALIA S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per il periodo di riferimento dell'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che AXPO ITALIA S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 dicembre 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*